



Bruxelles, 29 novembre 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0139(COD)**

14587/1/18
REV 1

**MAR 175
CODEC 2084
IA 390**

RELAZIONE

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	14509/18 MAR 173 CODEC 2063 IA 387
n. doc. Comm.:	9051/18 MAR 65 CODEC 788 IA 135 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE – <i>Orientamento generale</i>

CONTESTO E CONTENUTO DELLA PROPOSTA

1. Il 17 maggio 2018 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta in oggetto.
2. La Commissione propone di abrogare la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e di sostituirla con il regolamento proposto.

¹ Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

3. Ogniquale volta una nave arriva in un porto o parte, deve soddisfare numerosi obblighi di dichiarazione, che non sono armonizzati fra gli Stati membri, o addirittura al loro interno, con un pesante onere amministrativo per gli armatori delle navi. Ne risulta anche uno svantaggio competitivo per il trasporto marittimo rispetto ad altri modi di trasporto all'interno dell'UE.
4. La proposta si prefigge di affrontare tali obblighi di dichiarazione non armonizzati per le navi. Il nuovo sistema di interfaccia unica marittima europea ('EMSWe') che viene proposto mira a riunire secondo un criterio coordinato e armonizzato tutte le formalità di dichiarazione relative allo scalo in un porto. Contiene anche disposizioni per migliorare l'interoperabilità e l'interconnessione fra vari sistemi, consentendo di condividere e riutilizzare i dati in maggiore misura. L'obiettivo non è tuttavia sostituire le interfacce uniche marittime nazionali, ma piuttosto collegarle.
5. A tale fine la Commissione propone, fra l'altro, quanto segue:
 - definire una serie di dati EMSWe che copra tutti gli obblighi di dichiarazione previsti dalla normativa dell'Unione, internazionale e nazionale;
 - elaborare un modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni per le interfacce uniche marittime nazionali;
 - confermare il principio una tantum (vale a dire che la dichiarazione dovrebbe essere fatta solo una volta per ogni scalo in un porto e le stesse informazioni dovrebbero essere riutilizzate per successivi scali in un porto dell'UE);
 - istituire una serie di servizi comuni (un sistema per la gestione comune degli utenti e dell'accesso e banche dati comuni);
 - coordinare le attività connesse all'EMSWe a livello nazionale e dell'Unione.
6. L'iniziativa fa parte del terzo pacchetto "L'Europa in movimento" ("il terzo pacchetto sulla mobilità"), che mantiene gli impegni della nuova strategia per la politica industriale e mira a completare il processo che consentirà all'Europa di cogliere fino in fondo i benefici della modernizzazione della mobilità.

LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

7. Il Gruppo "Trasporti marittimi" ha esaminato la proposta in numerose riunioni nel corso del secondo semestre del 2018.
8. Non c'è dubbio che gli Stati membri sostengono l'obiettivo della proposta della Commissione di ridurre l'onere amministrativo per gli armatori di navi. D'altro canto, le delegazioni ritengono anche che sia necessario chiarire la proposta della Commissione sotto numerosi aspetti. Le modifiche apportate alla proposta della Commissione vanno in tale direzione. Ad esempio, sono state modificate o aggiunte varie definizioni; è stata chiarita la responsabilità per l'accuratezza delle informazioni; sono state precisate le responsabilità rispettive degli Stati membri e della Commissione nel funzionamento dell'EMSW; sono state rafforzate la riservatezza e la protezione di dati personali e commerciali sensibili; sono state introdotte disposizioni relative a obblighi di dichiarazione nazionali aggiuntivi in circostanze eccezionali. Infine, merita menzionare che gli Stati membri privi di porti marittimi sono esentati dall'obbligo di sviluppare, istituire, far funzionare e mettere a disposizione un'interfaccia unica marittima nazionale.
9. Per quanto riguarda le modifiche di carattere procedurale, la delega di poteri alla Commissione è stata limitata a tre anni (rispetto ai cinque anni proposti dalla Commissione) e la data di applicazione del regolamento è stata posticipata a sei anni dopo l'entrata in vigore (rispetto ai quattro anni proposti dalla Commissione). Riguardo a questo ultimo punto, uno di problemi individuati nella proposta della Commissione consiste nel fatto che molte questioni sono lasciate da precisare in atti delegati dopo l'entrata in vigore, rendendo quindi difficile per gli Stati membri rendersi conto del pieno impatto e di tutte le conseguenze del regolamento, in particolare in termini di costi per gli Stati membri stessi. Per questo motivo, in particolare, le delegazioni hanno deciso di introdurre un termine di due anni per gli atti delegati e di esecuzione e un termine di tre anni per lo sviluppo del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni.
10. Nella riunione del 28 novembre 2018 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato l'ultima proposta di compromesso della presidenza e l'ha approvata senza modifiche.

11. La proposta era corredata di una valutazione d'impatto¹, che è stata presentata ed esaminata a fondo in due riunioni del Gruppo. Le osservazioni formulate riguardavano soprattutto la scelta fra le varie opzioni politiche e i modi di calcolo dei costi per gli Stati membri.

LAVORI NELL'AMBITO DEL PARLAMENTO EUROPEO

12. Il 5 luglio 2018 la commissione per i trasporti e il turismo (TRAN)) del Parlamento europeo ha nominato relatrice Deirdre Clune (PPE-Irlanda). Il progetto di relazione è stato presentato il 15 ottobre 2018.

ALTRE QUESTIONI

13. La Danimarca mantiene una riserva d'esame parlamentare sulla proposta.

POSIZIONE DELLA COMMISSIONE

14. In questa fase della procedura la Commissione mantiene una riserva generale su tutte le modifiche alla sua proposta, in attesa della posizione del Parlamento europeo in prima lettura.
15. Inoltre, la Commissione nutre tre preoccupazioni specifiche. Per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 6, deplora che l'orientamento generale del Consiglio consenta, ma non richieda, che le interfacce uniche marittime nazionali condividano dati operativi con i fornitori di servizi dei porti, il che potrebbe obbligare i dichiaranti a fornire due volte le stesse informazioni durante lo stesso scalo in un porto. La Commissione deplora inoltre l'inclusione dell'articolo 12 bis sulla banca dati comune delle misure sanitarie a bordo delle navi. Ritiene che il presente regolamento non costituisca la collocazione idonea per tale banca dati, che non è stata inclusa nella valutazione d'impatto. Inoltre, non è d'accordo sulla limitazione della delega di poteri a tre anni; poiché dovrà riferire sulla delega di poteri non oltre nove mesi prima della fine di tale periodo, con tale modifica la Commissione disporrebbe di periodo di tempo troppo breve per valutare la delega e trarre conclusioni utili.

¹ Doc. 9051/18 ADD 2.

CONCLUSIONE

Si invita il Consiglio a esaminare il testo, quale riportato nell'allegato della presente relazione, al fine di adottare un orientamento generale.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio² impone agli Stati membri di accettare l'adempimento in formato elettronico degli obblighi di dichiarazione per le navi in arrivo o in partenza da porti dell'Unione e di garantirne la trasmissione attraverso un'interfaccia unica, per agevolare i trasporti marittimi.
 - (2) I trasporti marittimi costituiscono la colonna portante del commercio e delle comunicazioni sia all'interno del mercato unico che al di fuori di esso. Per agevolare i trasporti marittimi, oltre che per ridurre ancora gli oneri amministrativi a carico delle compagnie di navigazione, è opportuno armonizzare e semplificare ulteriormente le procedure di informazione per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione imposti alle compagnie di navigazione dagli atti giuridici dell'Unione, dagli atti giuridici internazionali e dal diritto nazionale degli Stati membri; è inoltre opportuno che dette procedure siano tecnologicamente neutre e promuovano soluzioni di dichiarazione adeguate alle esigenze future.
 - (3) Il presente regolamento mira ad agevolare la trasmissione delle informazioni. L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe modificare i tempi e la sostanza degli obblighi di dichiarazione, né dovrebbe incidere sull'archiviazione e sul trattamento successivi delle informazioni a livello nazionale o di Unione europea.
 - (4) L'interfaccia unica marittima nazionale esistente in ciascuno Stato membro dovrebbe essere conservata come base per il sistema di interfaccia unica marittima europea ("EMSWe"). L'interfaccia unica marittima nazionale dovrebbe rappresentare un punto d'accesso generale per le dichiarazioni degli operatori dei trasporti marittimi e svolgere sia le funzioni di raccolta dei dati da parte dei dichiaranti, sia quelle di distribuzione dei dati a tutte le autorità competenti e a tutti i competenti fornitori di servizi dei porti.
- (4 bis) Al fine di rafforzare l'efficienza delle interfacce uniche marittime nazionali e di prepararsi ai futuri sviluppi, negli Stati membri dovrebbe essere possibile mantenere le modalità attuali o introdurne di nuove per utilizzare l'interfaccia unica marittima nazionale per comunicare informazioni analoghe per altre modalità di trasporto.

² Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

- (5) I front-end delle suddette interfacce uniche marittime nazionali, dal lato dei dichiaranti, dovrebbero essere armonizzati a livello di Unione, così da agevolare le dichiarazioni e ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi. Tale armonizzazione dovrebbe essere ottenuta con l'applicazione, in ogni interfaccia unica marittima nazionale, di un software di interfaccia comune per lo scambio di informazioni da sistema a sistema, sviluppato a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero assumersi la responsabilità di integrare e gestire questo modulo di interfaccia e di aggiornare periodicamente e tempestivamente il software, quando la Commissione ne fornisca nuove versioni. La Commissione dovrebbe sviluppare il modulo e fornire aggiornamenti in caso di necessità.
- (5 bis) Al fine di non imporre oneri amministrativi sproporzionati agli Stati membri senza sbocco sul mare privi di porti marittimi, tali Stati membri dovrebbero essere esentati dall'obbligo di sviluppare, istituire, far funzionare e mettere a disposizione un'interfaccia unica marittima nazionale. Ciò significa che, fintanto che si avvarranno di tale esenzione, detti Stati membri non saranno tenuti ad adempiere agli obblighi legati allo sviluppo, all'istituzione, al funzionamento e alla messa a disposizione di un'interfaccia unica marittima nazionale.
- (5 ter) L'interfaccia unica marittima nazionale dovrebbe contenere un'interfaccia grafica utente per le dichiarazioni manuali da parte dei dichiaranti. Gli Stati membri dovrebbero offrire l'interfaccia grafica utente per l'inserimento manuale di dati da parte dei dichiaranti anche come modo per caricare i fogli elettronici digitali armonizzati.
- (6) Le nuove tecnologie digitali emergenti offrono crescenti opportunità per migliorare l'efficienza del settore dei trasporti marittimi e ridurre gli oneri amministrativi. Per concretizzare il prima possibile i vantaggi di queste nuove tecnologie, è opportuno conferire alla Commissione il potere di modificare, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche, le norme e le procedure del sistema armonizzato di dichiarazione. Si dovrà tener conto delle nuove tecnologie anche nella revisione del presente regolamento.
- (7) Occorre fornire ai dichiaranti sostegno e informazioni di livello adeguato sui processi e i requisiti tecnici relativi all'utilizzo delle interfacce uniche marittime nazionali, tramite siti web nazionali di agevole accesso e utilizzo con standard di grafica "look and feel" comuni.

- (8) La convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale ("convenzione FAL")³ stabilisce che le autorità pubbliche devono in tutti i casi richiedere nelle dichiarazioni solo le informazioni essenziali, mantenendo al minimo il numero delle voci. È tuttavia possibile che le condizioni locali richiedano informazioni specifiche per garantire la sicurezza della navigazione.
- (9) Per garantire il funzionamento dell'EMSWe è necessario costituire una serie di dati EMSWe generale comprendente tutti gli elementi di informazione che potrebbero essere richiesti dalle autorità nazionali o dagli operatori portuali a fini amministrativi od operativi, allorché una nave fa scalo in un porto. Dal momento che l'ampiezza degli obblighi di dichiarazione varia da uno Stato membro all'altro, l'interfaccia unica marittima nazionale di un determinato Stato membro dovrebbe essere progettata in modo da accettare la serie di dati EMSWe senza alcuna modifica, ignorando le eventuali informazioni non pertinenti per quello Stato membro.
- (9 bis) In circostanze eccezionali uno Stato membro dovrebbe essere in grado di chiedere ai dichiaranti elementi di dati supplementari. Tali circostanze eccezionali possono presentarsi, ad esempio, qualora sia urgentemente necessario proteggere l'ordine e la sicurezza interni o far fronte a una grave minaccia alla salute umana o animale o all'ambiente.
- (10) Gli obblighi di dichiarazione pertinenti contenuti negli atti giuridici dell'Unione e internazionali dovrebbero essere elencati nell'allegato del presente regolamento. Tali obblighi di dichiarazione dovrebbero formare la base per la costituzione della serie di dati EMSWe generale. L'allegato dovrebbe inoltre fare riferimento alle pertinenti categorie di obblighi di dichiarazione a livello nazionale; gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di chiedere alla Commissione di modificare la serie di dati EMSWe in base agli obblighi di dichiarazione previsti dalla normativa e dai requisiti nazionali. L'atto giuridico dell'Unione che modifica la serie di dati EMSWe sulla base di un obbligo di dichiarazione previsto dalla normativa e dai requisiti nazionali dovrebbe contenere un esplicito riferimento a tale normativa e requisiti nazionali.
- (11) Ogniquale volta le informazioni contenute nelle interfacce uniche marittime nazionali vengono distribuite alle autorità competenti, la loro trasmissione deve rispettare codici, formati e requisiti comuni in materia di dati per le formalità e gli obblighi di dichiarazione previsti dalla

³ Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ("convenzione FAL"), adottata il 9 aprile 1965 e modificata l'8 aprile 2016, norma 1.1.

normativa dell'Unione elencata nell'allegato; inoltre, tale trasmissione dev'essere effettuata attraverso i sistemi informatici ivi indicati, come i procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.

- (12) L'attuazione del presente regolamento dovrebbe tener conto dei sistemi SafeSeaNet istituiti a livello nazionale e dell'Unione europea, che dovrebbero continuare ad agevolare lo scambio e la distribuzione tra gli Stati membri delle informazioni ricevute tramite l'interfaccia unica marittima nazionale, ai sensi della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (13) I porti non sono la destinazione finale delle merci. L'efficienza degli scali delle navi nei porti incide sull'intera catena logistica relativa al trasporto di merci e passeggeri da e verso i porti. Per garantire l'interoperabilità, la multimodalità e un'agevole integrazione dei trasporti marittimi nell'intera catena logistica e per facilitare altri modi di trasporto, le interfacce uniche marittime nazionali dovrebbero permettere lo scambio di informazioni pertinenti, come gli orari di arrivo e di partenza, con quadri analoghi elaborati per altri modi di trasporto.
- (14) Per migliorare l'efficienza dei trasporti marittimi e limitare la duplicazione delle informazioni da fornire a fini operativi quando una nave fa scalo in un porto, le informazioni comunicate dal dichiarante all'interfaccia unica marittima nazionale dovrebbero essere condivise anche con determinati altri soggetti, come gli operatori portuali o dei terminali. Il presente regolamento intende migliorare il trattamento dei dati sulla scorta del principio *una tantum* nell'adempimento degli obblighi di dichiarazione.

⁴ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁵ Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

- (15) Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione devono essere munite di una dichiarazione sommaria di entrata, da presentare alle autorità doganali per via elettronica. Considerata l'importanza delle informazioni contenute nella dichiarazione sommaria di entrata per la gestione dei rischi finanziari e per la sicurezza, è in via di elaborazione un sistema elettronico specifico per la presentazione e la gestione delle dichiarazioni sommarie di entrata nel territorio doganale dell'Unione. Non sarà quindi possibile presentare una dichiarazione sommaria di entrata attraverso il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni. Tuttavia, dal momento che alcuni elementi di dati presentati con la dichiarazione sommaria di entrata sono richiesti anche per l'adempimento di altre formalità di dichiarazioni doganali e marittime quando una nave fa scalo in un porto dell'Unione, il sistema di interfaccia unica marittima europea per i trasporti marittimi dovrebbe essere in grado di trattare gli elementi di dati contenuti nella dichiarazione sommaria di entrata. Si dovrebbe prevedere anche la possibilità che le interfacce uniche marittime nazionali reperiscano informazioni pertinenti già presentate attraverso la dichiarazione sommaria di entrata.
- (16) È necessario predisporre banche dati comuni per consentire il riutilizzo delle informazioni fornite tramite le interfacce uniche marittime nazionali e agevolare la presentazione delle informazioni da parte del dichiarante. Una banca dati EMSWe per le navi dovrebbe includere un elenco di riferimento dei dettagli delle navi e delle loro esenzioni in materia di dichiarazioni, così come sono segnalate nelle rispettive interfacce uniche marittime nazionali. Per facilitare la presentazione di informazioni da parte del dichiarante, una banca dati comune dei siti (CLD) dovrebbe contenere un elenco di riferimento dei codici dei siti comprendente il codice delle Nazioni Unite per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE), codici specifici SafeSeaNet nonché i codici degli impianti portuali registrati nel sistema mondiale integrato di informazione sul traffico marittimo (GISIS) dell'Organizzazione marittima internazionale. Inoltre, una banca dati Hazmat comune dovrebbe contenere un elenco delle merci pericolose e inquinanti che devono essere notificate alle interfacce uniche marittime nazionali ai sensi della direttiva 2002/59/CE modificata nonché del formulario FAL n. 7 dell'IMO, prendendo in considerazione gli elementi di dati pertinenti reperibili nei codici e nelle convenzioni IMO.

- (17) Il trattamento dei dati di carattere personale nel quadro del presente regolamento da parte delle autorità competenti dovrebbe conformarsi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Il trattamento dei dati di carattere personale da parte della Commissione nel quadro del presente regolamento deve conformarsi alle disposizioni del regolamento [il nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001 sul trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari].
- (18) L'EMSWe e le interfacce uniche marittime nazionali non dovrebbero introdurre alcun nuovo motivo per il trattamento dei dati di carattere personale oltre a quelli richiesti per il proprio funzionamento, e non dovrebbero essere utilizzati per concedere nuovi diritti di accesso a dati di carattere personale.
- (19) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di integrare il presente regolamento istituendo la serie di dati EMSWe e determinando le definizioni, le categorie e le specifiche dei dati per gli elementi di dati. Il medesimo potere dovrebbe essere delegato alla Commissione al fine di modificare l'allegato per inserirvi obblighi di dichiarazione vigenti a livello nazionale, oltre che per tenere conto di eventuali nuovi obblighi di dichiarazione adottati negli atti giuridici dell'Unione. La Commissione dovrebbe garantire il rispetto dei codici, dei formati e dei requisiti comuni in materia di dati stabiliti negli atti giuridici dell'Unione e internazionali ed elencati nell'allegato. È pure di particolare importanza che durante l'attività preparatoria la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (20) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, si dovrebbero attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.
- (21) In particolare, è opportuno attribuire alla Commissione le competenze di esecuzione per adottare e successivamente modificare la serie di dati EMSWe, oltre che per adottare specifiche funzionali e tecniche, meccanismi di controllo della qualità e procedure per la messa in atto, la manutenzione e l'utilizzo del modulo armonizzato di interfaccia e dei relativi elementi armonizzati delle interfacce uniche marittime nazionali. Occorre attribuire alla Commissione le competenze di esecuzione per adottare specifiche tecniche, norme e procedure per i servizi comuni dell'EMSWe.
- (22) Il presente regolamento si basa sul regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, che fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro. Il regolamento (UE) n. 910/2014 definisce le condizioni che consentono agli utenti di utilizzare i propri mezzi di identificazione e autenticazione elettronica per accedere ai servizi pubblici online in contesti transfrontalieri.
- (23) È opportuno che la Commissione svolga una valutazione del presente regolamento. Si dovrebbero raccogliere informazioni per corroborare tale valutazione e consentire di verificare l'efficacia della normativa rispetto ai suoi obiettivi.

⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁸ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

- (24) Occorre quindi abrogare la direttiva 2010/65/UE, con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.
- (25) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce il quadro per un sistema di interfaccia unica marittima europea ("EMSWe") armonizzato e interoperabile per agevolare la trasmissione elettronica delle informazioni in relazione agli obblighi di dichiarazione per le navi in arrivo, in sosta o in partenza da un porto dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "sistema di interfaccia unica marittima europea" ("EMSWe"): il quadro giuridico e tecnico per la trasmissione elettronica di informazioni in relazione agli obblighi di dichiarazione per gli scali nei porti dell'Unione; il sistema consiste di una rete di interfacce uniche marittime nazionali dotate di interfacce armonizzate delle dichiarazioni e comprende lo scambio di dati attraverso SafeSeaNet e altri sistemi pertinenti nonché i servizi comuni per la gestione degli utenti e dell'accesso, l'identificazione delle navi, i codici dei siti e le informazioni sulle merci pericolose e inquinanti;
- 1 bis) "interfaccia unica marittima nazionale": una piattaforma tecnica di ricezione, scambio e trasmissione elettronici delle informazioni per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione, istituita e fatta funzionare a livello nazionale e comprendente un modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e un'interfaccia grafica utente per la comunicazione con i dichiaranti, nonché collegamenti con i sistemi e le banche dati delle autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione europea; l'interfaccia unica marittima nazionale può consentire anche, ove applicabile, la connessione con altri mezzi di dichiarazione.

- 1 ter) "modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni": una componente middleware dell'interfaccia unica marittima nazionale attraverso cui il sistema d'informazione utilizzato dal dichiarante e la pertinente interfaccia unica marittima nazionale possono scambiare informazioni;
- 2) "obbligo di dichiarazione": le informazioni richieste dagli atti giuridici dell'Unione e internazionali elencati nell'allegato nonché dalle normative e dai requisiti nazionali ivi citati, che devono essere comunicati in relazione allo scalo in un porto;
- 2 bis) "scalo in un porto": l'arrivo, la sosta e la partenza di una nave in o da un porto di uno Stato membro;
- 3) "elemento di dati": l'unità di informazione minima avente una definizione unica e caratteristiche tecniche precise, come formato, lunghezza e tipo di carattere;
- 3 bis) "serie di dati EMSWe": l'elenco completo di elementi di dati derivanti dagli obblighi di dichiarazione;
- (4) [...]
- 5) "dichiarante": qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta agli obblighi di dichiarazione o qualsiasi persona fisica o giuridica debitamente autorizzata che agisce per suo conto entro i limiti dei pertinenti obblighi di dichiarazione;
- 6) "fornitore di servizi di dati": una persona fisica o giuridica che presta servizi in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a un dichiarante in relazione agli obblighi di dichiarazione;
- 6 bis) "trasmissione elettronica delle informazioni": il processo di trasmissione di informazioni codificate digitalmente mediante un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l'archiviazione e il trattamento dei dati tramite computer;
- 6 ter) [...]

6 quater) "nave": qualsiasi nave o unità marittima soggetta a un obbligo di dichiarazione specifico elencato nell'allegato;

6 quinquies) "prestatore di servizi portuali": qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca una o più categorie dei servizi portuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.

¹⁰ Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).

Capo II

Serie di dati EMSWe

Articolo 3

Costituzione della serie di dati EMSWe

1. La Commissione stabilisce la serie di dati EMSWe.
2. Al più tardi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione gli obblighi di dichiarazione derivanti dalla normativa e dai requisiti nazionali, che contengono gli elementi di dati da inserire nella serie di dati EMSWe. Gli Stati membri indicano tali elementi di dati con precisione.
3. Alla Commissione è attribuito il potere di adottare atti delegati[, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento,] in conformità della procedura di cui all'articolo 18, così da modificare l'allegato del presente regolamento al fine di introdurre, sopprimere o adeguare un riferimento a un atto giuridico dell'Unione, internazionale o nazionale, e da stabilire e modificare la serie di dati EMSWe.

Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di introdurre elementi di dati nella serie di dati EMSWe conformemente agli obblighi di dichiarazione contenuti nella normativa e nei requisiti nazionali. La Commissione tiene conto di preoccupazioni materia di sicurezza nonché dei principi della convenzione FAL, segnatamente richiedere nelle dichiarazioni solo le informazioni essenziali mantenendo al minimo il numero delle voci, nel valutare se inserire gli elementi di dati nella serie di dati EMSWe. L'atto delegato che inserisce o modifica un elemento di dati nella serie di dati EMSWe conformemente a un obbligo di dichiarazione contenuto nella normativa e nei requisiti nazionali contiene un preciso riferimento a tale normativa e requisiti nazionali. La Commissione decide, entro tre mesi dalla richiesta, se introdurre o meno gli elementi di dati nella serie di dati EMSWe e motiva la sua decisione.

Qualora decida di non introdurre l'elemento di dati richiesto, la Commissione fornisce solide motivazioni per il suo rifiuto, con riferimento alla sicurezza della navigazione e ai principi della convenzione FAL.

4. [...]

Articolo 4

Modifiche della serie di dati EMSWe

1. Qualora uno Stato membro intenda modificare, ai sensi della normativa e dei requisiti nazionali, un obbligo di dichiarazione che comporterebbe la comunicazione di informazioni diverse da quelle comprese nella serie di dati EMSWe, tale Stato membro ne dà immediata notifica alla Commissione. In tale notifica lo Stato membro indica con precisione le informazioni non comprese nella serie di dati EMSWe e il periodo di applicazione previsto per l'obbligo di dichiarazione in questione.
- 1 bis. Uno Stato membro non introduce nuovi obblighi di dichiarazione a meno che tale introduzione non sia stata approvata dalla Commissione mediante la procedura di cui all'articolo 3 e la corrispondente informazione non sia stata inserita nella serie di dati EMSWe e applicata nelle interfacce armonizzate delle dichiarazioni.
2. La Commissione valuta la necessità di modificare la serie di dati EMSWe in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3. Le modifiche alla serie di dati EMSWe sono introdotte solamente una volta all'anno, tranne in casi debitamente giustificati.
- 2 bis. In circostanze eccezionali, uno Stato membro può chiedere elementi di dati supplementari ai dichiaranti, per un periodo di durata inferiore a tre mesi, senza l'approvazione della Commissione. Gli Stati membri notificano senza indugio detti elementi di dati alla Commissione. La Commissione può accettare di prorogare la richiesta di dati per altri due periodi di tre mesi, se persistono le circostanze eccezionali.

Non oltre un mese prima della fine dell'ultimo periodo di tre mesi lo Stato membro può chiedere alla Commissione che gli elementi di dati supplementari siano integrati nella serie di dati EMSWe, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3; lo Stato membro può continuare a chiedere ai dichiaranti gli elementi di dati supplementari fino all'adozione di una decisione da parte della Commissione e, in caso di decisione positiva, fino all'attuazione della serie di dati EMSWe.

Capo III

Comunicazione di informazioni

Articolo 5

Interfaccia unica marittima nazionale

1. Ciascuno Stato membro istituisce un'interfaccia unica marittima nazionale ove, in conformità del presente regolamento e fatto salvo l'articolo 6, sono comunicate una sola volta tutte le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione, per mezzo della serie di dati EMSWe e nel rispetto della stessa, nonché avvalendosi del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e dell'interfaccia grafica utente di cui all'articolo 5 bis, e ove applicabile, altri mezzi di dichiarazione di cui all'articolo 6, al fine di mettere tali informazioni a disposizione delle competenti autorità degli Stati membri nella misura necessaria allo svolgimento delle loro rispettive funzioni.

Gli Stati membri sono responsabili del funzionamento della propria interfaccia unica marittima nazionale.

- 1 bis. Gli Stati membri privi di porti marittimi sono esentati dall'obbligo di sviluppare, istituire, far funzionare e mettere a disposizione un'interfaccia unica marittima nazionale quale definita al paragrafo 1.
2. [...]
3. Gli Stati membri garantiscono:
 - a) la compatibilità dell'interfaccia unica marittima nazionale con le interfacce armonizzate delle dichiarazioni;
 - b) la tempestiva integrazione delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni, nel rispetto delle date di attuazione fissate nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 5 bis e di eventuali aggiornamenti successivi, conformemente alle date concordate nel piano di attuazione pluriennale;

- c) una connessione con i pertinenti sistemi delle autorità competenti, per consentire il trasferimento dei dati da comunicare a quelle autorità, tramite l'interfaccia unica marittima nazionale e verso questi sistemi, conformemente alla normativa e ai requisiti nazionali e dell'Unione e nel rispetto delle specifiche tecniche di tali sistemi;
- d) la disponibilità di un sito internet della propria interfaccia unica marittima nazionale per il sostegno online.

4. [...]

- 5. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste arrivino alle autorità responsabili dell'applicazione della normativa in questione e siano limitate a quanto necessario a ciascuna di tali autorità. In tale contesto, gli Stati membri assicurano il rispetto dei requisiti giuridici relativi alla trasmissione di informazioni, ai sensi degli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato e, se del caso, utilizzano i procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Garantiscono inoltre l'interoperabilità con i sistemi informatici usati da dette autorità.
- 6. L'interfaccia unica marittima nazionale può offrire ai dichiaranti la possibilità tecnica di mettere a disposizione, separatamente, dei fornitori di servizi dei porti di destinazione un sottoinsieme predefinito di elementi di dati.
- 7. Qualora uno Stato membro non richieda tutti gli elementi della serie di dati EMSWe per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione, l'interfaccia unica marittima nazionale accetta presentazioni limitate agli elementi di dati richiesti da tale Stato membro. Accetta inoltre presentazioni effettuate dal dichiarante e comprendenti elementi di dati supplementari della serie di dati EMSWe; tuttavia, non ha l'obbligo di trattare né archiviare tali informazioni.
- 8. Uno Stato membro archivia le informazioni presentate alla propria interfaccia unica marittima nazionale soltanto per il periodo di tempo necessario a garantire l'adempimento dei requisiti indicati nel presente regolamento, come pure la conformità agli atti giuridici dell'Unione, internazionali e nazionali elencati nell'allegato. Le informazioni saranno cancellate immediatamente dopo.

9. Le interfacce uniche marittime nazionali possono rendere pubblicamente disponibili gli orari di arrivo e di partenza delle navi, stimati e reali, nel formato elettronico armonizzato a livello di Unione.
10. Le interfacce uniche marittime nazionali hanno indirizzi internet uniformi.
- 10 bis. La Commissione adotta, [entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e] mediante un atto di esecuzione, un formato uniforme per gli indirizzi internet e la struttura armonizzata del sito web di sostegno di cui ai paragrafi 3 quinquies e 10.
11. [...]
- a) [...]
- b) [...]
- c) [...]
- d) [...]
- [...]
- [...]

Articolo 5 bis

Interfacce armonizzate delle dichiarazioni

1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, stabilisce, [entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e] mediante atti di esecuzione, le specifiche funzionali e tecniche relative al modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni per le interfacce uniche marittime nazionali.

- 1 bis. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, sviluppa[, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento,] e aggiorna il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni per le interfacce uniche marittime nazionali conformemente alle specifiche di cui ai paragrafi 1 e 4.
- 1 ter. La Commissione fornisce agli Stati membri il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e tutte le informazioni pertinenti affinché siano integrati nelle rispettive interfacce uniche marittime nazionali.
2. L'interfaccia grafica utente consente ai dichiaranti di inserire gli elementi di dati manualmente, anche tramite fogli elettronici digitali, e comprende una funzione che permette di estrarre gli elementi di dati delle dichiarazioni da tali fogli elettronici. La Commissione adotta[, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento,] atti di esecuzione per stabilire le funzionalità comuni dell'interfaccia grafica utente nonché i modelli dei fogli elettronici digitali armonizzati.
3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
4. La Commissione adegua mediante atti di esecuzione le specifiche tecniche, le norme e le procedure per tenere conto della disponibilità di nuove tecnologie.

Articolo 6

Altri mezzi di dichiarazione

1. Gli Stati membri possono consentire ai dichiaranti di comunicare le informazioni mediante altri canali di dichiarazione, a condizione che tali canali siano volontari per i dichiaranti. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che questi altri canali mettano le informazioni pertinenti a disposizione dell'interfaccia unica marittima nazionale.
2. [...]
3. [...]

3 bis. Gli Stati membri possono avvalersi di mezzi alternativi per la comunicazione di informazioni in caso di guasto temporaneo a uno qualsiasi dei sistemi elettronici di cui all'articolo 5 e agli articoli da 9 a 12.

Articolo 7

Principio una tantum

1. Fatto salvo l'articolo 8 ter, paragrafo 1, e se non diversamente stabilito dalla normativa dell'Unione, gli Stati membri garantiscono che al dichiarante sia richiesto di fornire le informazioni di cui al presente regolamento solo una volta per ogni scalo in un porto e che i pertinenti elementi di dati della serie di dati EMSWe siano messi a disposizione e riutilizzati conformemente al paragrafo 2 bis.
 2. La Commissione garantisce che i dettagli, le informazioni di identificazione e le esenzioni di una nave comunicati attraverso l'interfaccia unica marittima nazionale siano registrati nella banca dati EMSWe per le navi di cui all'articolo 10 e siano messi a disposizione per eventuali scali successivi nei porti dell'Unione.
 - a) [...]
 - b) [...]
 - c) [...]
 - d) [...]
- 2 bis. Gli Stati membri garantiscono che gli elementi di dati della serie di dati EMSWe comunicati alla partenza da un porto nell'Unione siano messi a disposizione dei dichiaranti allo scopo di adempiere agli obblighi di dichiarazione all'arrivo nel porto successivo all'interno dell'Unione, a condizione che la nave non abbia fatto scalo in un porto esterno all'Unione nel corso del viaggio. Questa disposizione non si applica alle informazioni ricevute ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, a meno che tale possibilità sia prevista da quel regolamento.

2 ter. Eventuali elementi di dati pertinenti della serie di dati EMSWe ricevuti ai sensi del presente regolamento sono messi a disposizione di altre interfacce uniche marittime nazionali attraverso il sistema SafeSeaNet.

2 quater. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione l'elenco delle informazioni pertinenti di cui ai paragrafi 2 bis e 2 ter. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

3. [...]

4. [...]

Articolo 7 bis

Responsabilità delle informazioni comunicate

Il dichiarante è responsabile della presentazione degli elementi di dati, in conformità dei requisiti giuridici e tecnici applicabili. Il dichiarante rimane responsabile dei dati e dell'aggiornamento di qualsiasi informazione che abbia subito variazioni dopo la presentazione all'interfaccia unica marittima nazionale.

Articolo 8

[...]

Articolo 8 bis

Protezione dei dati e riservatezza

1. Il trattamento dei dati di carattere personale nel quadro del presente regolamento da parte delle autorità competenti è conforme al regolamento (UE) 2016/679.
2. Il trattamento dei dati di carattere personale da parte della Commissione nel quadro del presente regolamento è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/XXX [il nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001 sul trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari].

3. Gli Stati membri e la Commissione, in conformità della normativa nazionale o dell'Unione applicabile, adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni commerciali e di altre informazioni sensibili scambiate in conformità del presente regolamento.

Articolo 8 ter

Disposizioni aggiuntive in materia di dogane

1. Il presente regolamento non vieta gli scambi di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri o tra le autorità doganali e gli operatori economici che utilizzano i procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. Le informazioni pertinenti della dichiarazione sommaria di entrata di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 952/2013, compatibilmente con il diritto doganale dell'Unione, sono messe a disposizione delle interfacce uniche nazionali a scopo di riferimento e, se del caso, riutilizzate per altri obblighi di dichiarazione elencati nell'allegato.
3. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione l'elenco dei pertinenti elementi di dati e informazioni di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 2 [entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Capo IV

Servizi comuni

Articolo 9

Sistema EMSWe per la gestione del registro e dell'accesso degli utenti

1. La Commissione istituisce e garantisce la disponibilità di un sistema per la gestione comune del registro e dell'accesso degli utenti destinato ai dichiaranti e ai fornitori di servizi di dati che utilizzano l'interfaccia unica marittima nazionale, nonché alle autorità nazionali che accedono a tale interfaccia, nei casi in cui è necessaria un'autenticazione. Il sistema prevede la registrazione unica dell'utente mediante un registro dell'Unione esistente, con riconoscimento a livello dell'Unione, gestione consolidata dell'utente e monitoraggio dell'utente a livello dell'Unione.
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale come responsabile dell'identificazione e della registrazione di nuovi utenti, come pure della modifica e della chiusura degli account esistenti tramite il sistema di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini dell'accesso all'interfaccia unica marittima nazionale nei diversi Stati membri, un dichiarante o un fornitore di servizi di dati registrato nel sistema EMSWe per la gestione del registro e dell'accesso degli utenti è considerato registrato nell'interfaccia unica nazionale in tutti gli Stati membri e opera nei limiti dei diritti di accesso concessi da ciascuno Stato membro ai sensi della normativa nazionale.
4. La Commissione adotta[, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e] mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione del sistema di cui al paragrafo 1, incluse le funzionalità di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 10

Banca dati EMSWe per le navi

1. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), la Commissione istituisce una banca dati EMSWe per le navi contenente le informazioni e i dettagli di identificazione della nave, nonché le registrazioni delle esenzioni dalle dichiarazioni.
2. Gli Stati membri garantiscono la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1 alla banca dati EMSWe per le navi, sulla base dei dati inseriti dai dichiaranti nell'interfaccia unica marittima nazionale.
- 2 bis. La Commissione garantisce la disponibilità della banca dati per le navi per le interfacce uniche marittime nazionali per agevolare le dichiarazioni delle navi.
3. La Commissione adotta[, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e] mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati di cui al paragrafo 1 per la raccolta, l'archiviazione, l'aggiornamento e la comunicazione delle informazioni e dei dettagli di identificazione della nave nonché delle registrazioni delle esenzioni dalle dichiarazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 11

Banca dati comune dei siti

1. La Commissione istituisce una banca dati comune dei siti contenente un elenco di riferimento dei codici dei siti¹¹ e dei codici degli impianti portuali registrati nella banca dati GISIS dell'IMO.
- 1 bis. La Commissione garantisce la disponibilità della banca dati dei siti per le interfacce uniche marittime nazionali per agevolare le dichiarazioni delle navi.
2. Gli Stati membri rendono disponibili a livello nazionale le informazioni contenute nella banca dati dei siti tramite le interfacce uniche nazionali.

¹¹ "Codice delle Nazioni Unite per il commercio e i siti di trasporto".

3. La Commissione adotta[, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e] mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati comune dei siti di cui al paragrafo 1 per la raccolta, l'archiviazione, l'aggiornamento e la comunicazione dei codici dei siti e degli impianti portuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 12

Banca dati comune Hazmat

1. La Commissione istituisce inoltre una banca dati comune Hazmat contenente un elenco delle merci pericolose e inquinanti che devono essere notificate ai sensi della direttiva 2002/59/CE¹² nonché del formulario FAL n. 7 dell'IMO, prendendo in considerazione gli elementi di dati pertinenti reperibili nei codici e nelle convenzioni IMO.
- 1 bis. La Commissione garantisce la disponibilità della banca dati comune Hazmat per le interfacce uniche marittime nazionali per agevolare le dichiarazioni delle navi.
2. La banca dati è collegata alle voci pertinenti della banca dati MAR-CIS creata dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima per le informazioni sui pericoli e i rischi associati alle merci pericolose e inquinanti.
3. La banca dati è utilizzata sia come riferimento sia come strumento di verifica, a livello nazionale e dell'Unione, nel corso del processo di dichiarazione attraverso le interfacce uniche nazionali.
4. Gli Stati membri rendono disponibili a livello nazionale le informazioni contenute nella banca dati comune Hazmat tramite le interfacce uniche nazionali.
5. La Commissione adotta[, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e] mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati comune Hazmat di cui al paragrafo 1 per la raccolta, l'archiviazione e la comunicazione delle informazioni di riferimento Hazmat. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

¹² GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

Articolo 12 bis

Banca dati comune delle misure sanitarie a bordo delle navi

1. La Commissione mette a disposizione una banca dati comune delle misure sanitarie a bordo delle navi.
2. In particolare, la banca dati può ricevere e trattare i dati relativi alle dichiarazioni marittime di sanità ai sensi dell'articolo 37 del regolamento sanitario internazionale 2005 (RSI); non sono trattati i dati di carattere personale relativi a persone malate a bordo della nave.

La banca dati deve inoltre consentire la comunicazione diretta tra le competenti autorità sanitarie degli Stati membri.

3. Gli Stati membri che si avvalgono della banca dati delle misure sanitarie a bordo delle navi informano la Commissione circa le rispettive autorità nazionali incaricate della gestione degli utenti, compresa la registrazione di nuovi utenti come pure la modifica e la chiusura degli account.
4. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Capo V

Coordinamento delle attività EMSWe

Articolo 13

Coordinatori nazionali

Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale competente che agisce come coordinatore nazionale per l'EMSWe. Il coordinatore nazionale:

- a) funge da punto di contatto nazionale per gli utenti e la Commissione in merito a tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento;
- b) coordina l'applicazione del presente regolamento da parte delle autorità nazionali competenti all'interno di uno Stato membro e la loro cooperazione;
- c) coordina le attività miranti a garantire la connessione con i pertinenti sistemi di autorità competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c).
- d) [...]

Articolo 14

Piano di attuazione pluriennale

Per agevolare la tempestiva attuazione del presente regolamento e fornire meccanismi di controllo della qualità e procedure per la messa in atto, la manutenzione e l'aggiornamento del modulo armonizzato di interfaccia e dei relativi elementi armonizzati dell'EMSWe, la Commissione adotta, dopo opportuna consultazione di esperti degli Stati membri, un piano di attuazione pluriennale riveduto ogni anno, che prevede:

- a) un piano per lo sviluppo e l'aggiornamento delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni e dei relativi elementi armonizzati dell'EMSWe previsti entro i 18 mesi successivi;
- b) scadenze indicative per gli Stati membri relative alla successiva integrazione delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni nelle interfacce uniche nazionali;

- c) periodi di prova in cui gli Stati membri e i dichiaranti potranno collaudare la propria connessione con eventuali nuove versioni delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni;
- d) scadenze indicative per la graduale eliminazione delle versioni precedenti delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni per gli Stati membri e i dichiaranti.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 15

Costi

Il bilancio generale dell'Unione europea copre i costi per:

- a) lo sviluppo e la manutenzione degli strumenti informatici che sostengono l'attuazione del presente regolamento a livello di Unione;
- b) la promozione dell'EMSWe a livello di Unione.

Articolo 16

Cooperazione con altri servizi o sistemi di agevolazione del commercio e dei trasporti

Qualora altri atti giuridici dell'Unione abbiano creato servizi o sistemi di agevolazione del commercio e dei trasporti, la Commissione coordina le attività relative a tali servizi o sistemi, allo scopo di realizzare sinergie ed evitare duplicazioni.

Articolo 17

Riesame e relazioni

1. Gli Stati membri monitorano l'applicazione dell'EMSWe e comunicano le proprie constatazioni in una relazione alla Commissione. La relazione comprende i seguenti indicatori:
 - a) [...]
 - b) utilizzo del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni;
 - b bis) utilizzo dell'interfaccia grafica utente;
 - c) uso di altri mezzi di dichiarazione a norma dell'articolo 6.
 - d) [...]

Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione a cadenza annuale, sulla base di un modello che la Commissione deve fornire.

Entro otto anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesamina l'applicazione del regolamento stesso e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento dell'EMSW e in base alle statistiche e ai dati raccolti. La relazione di valutazione comprende, ove necessario, una valutazione delle tecnologie emergenti, che può portare a modifiche o alla sostituzione del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni.

Articolo 18

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti nazionali nominati dagli Stati membri nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Quando adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19

Procedura di comitato

1. La Commissione è coadiuvata dal comitato per l'agevolazione digitale dei trasporti e del commercio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011¹³.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 20

Abrogazione della direttiva 2010/65/UE

La direttiva 2010/65/UE è abrogata con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.

I riferimenti alla direttiva 2010/65/UE si intendono fatti al presente regolamento.

¹³ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Articolo 21
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal [OP- insert six years after entry into force of this Regulation].
3. Le funzionalità di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 2, e quelle relative agli obblighi di dichiarazione in materia doganale definiti nella parte A, punto 7, dell'allegato acquistano efficacia allorché diventano operativi i sistemi elettronici necessari per l'applicazione di tali obblighi di dichiarazione quali previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, conformemente al programma di lavoro stabilito dalla Commissione ai sensi degli articoli 280 e 281 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Obblighi di dichiarazione

A. Obblighi di dichiarazione derivanti dagli atti giuridici dell'Unione

Questa categoria di obblighi di dichiarazione comprende le informazioni che sono fornite in conformità delle disposizioni indicate di seguito.

1. Notifica delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri

Articolo 4 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

2. Verifiche di frontiera sulle persone

Articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice dell'Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

3. Notifica delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo

Articolo 13 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

4. Notifica di rifiuti e residui

Articolo 6 della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

[Nuova proposta che abroga la direttiva 2000/59/CE:

4. Notifica di rifiuti prodotti dalle navi, compresi i residui

Articoli 6 e 7 della direttiva 201X/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio].

5. Notifica di informazioni in materia di sicurezza

Articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

Per la trasmissione degli elementi di dati previsti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004 è utilizzato il formulario che figura nell'appendice del presente allegato.

6. Informazioni sulle persone a bordo

Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).

7. Formalità doganali

a) Formalità all'arrivo:

- Notifica dell'arrivo [articolo 133 del regolamento (UE) n. 952/2013¹];
- Presentazione delle merci in dogana [articolo 139 del regolamento (UE) n. 952/2013];

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

- Dichiarazione di custodia temporanea delle merci [articolo 145 del regolamento (UE) n. 952/2013];
- Posizione doganale delle merci [articoli 153, 154 e 155 del regolamento (UE) n. 952/2013];
- Documenti di trasporto elettronici usati per il transito [articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013].

b) Formalità alla partenza:

- Posizione doganale delle merci [articoli 153, 154 e 155 del regolamento (UE) n. 952/2013];
- Documenti di trasporto elettronici usati per il transito [articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013];
- Notifica di uscita [articolo 269, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013];
- Dichiarazione sommaria di uscita [articoli 271 e 272 del regolamento (UE) n. 952/2013];
- Notifica di riesportazione [articoli 274 e 275 del regolamento (UE) n. 952/2013].

8. Carico e scarico sicuri delle navi portarinfuse

Articolo 7 della direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse.

9. Controllo da parte dello Stato di approdo

Articolo 9 e articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo.

10. Statistiche dei trasporti marittimi

Articolo 3 della direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.

B. Documenti FAL e obblighi di dichiarazione derivanti da strumenti giuridici internazionali

Questa categoria di obblighi di dichiarazione comprende le informazioni che sono fornite in conformità della convenzione FAL e di altri strumenti giuridici internazionali pertinenti.

1. FAL 1: "Dichiarazione generale"

2. FAL 2: "Dichiarazione di carico"

3. FAL 3: "Dichiarazione delle provviste di bordo"

4. FAL 4: "Dichiarazione degli effetti personali e delle merci dell'equipaggio"

5. FAL 5: "Ruolo dell'equipaggio"

6. FAL 6: "Elenco dei passeggeri"

7. FAL 7: "Dichiarazione di merci pericolose"

8. Dichiarazione sanitaria marittima

C. Obblighi di dichiarazione derivanti dalla normativa e dai requisiti nazionali

APPENDICE²

FORMULARIO INFORMATIVO DI SICUREZZA PRELIMINARE ALL'ARRIVO DELLA NAVE PER TUTTE LE NAVI ANTERIORMENTE ALL'INGRESSO NEL PORTO DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA

[REGOLA 9 del capitolo XI-2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS) E ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 725/2004]

Dettagli della nave ed estremi di contatto			
Numero IMO		Nome della nave	
Porto di registrazione		Stato di bandiera	
Tipo di nave		Indicativo di chiamata	
Stazza lorda		Codice identificativo Inmarsat (ove disponibile)	
Nome della compagnia e relativo numero di identificazione		Nome ed estremi di contatto permanenti dell'ufficiale addetto alla sicurezza della compagnia	
Porto di arrivo		Impianto portuale di arrivo (se noto)	
Informazioni sul porto e sugli impianti portuali			
Data e orario stimati di arrivo (ETA) della nave in porto			
Motivo principale dello scalo			

² *Da trasformare in elenco.*

Informazioni previste dalla regola 9.2.1, capitolo XI-2 della convenzione SOLAS							
La nave possiede un Certificato di sicurezza navale internazionale (ISSC) in corso di validità?	SÌ	ISSC	NO - perché?		Rilasciato da (nome dell'amministrazione o OSR)	Data di scadenza (gg/mm/aaaa)	
Esiste un piano di sicurezza (SSP) approvato a bordo della nave?	SÌ	NO	Livello di sicurezza al quale la nave opera	Sicurezza Livello 1	Sicurezza Livello 2	Sicurezza Livello 3	
Posizione della nave al momento dell'elaborazione della presente relazione							
Elencare gli ultimi dieci scali effettuati presso impianti portuali in ordine cronologico (iniziando dallo scalo più recente):							
N.	Data di arrivo (gg/mm/aaaa)	Data di partenza (gg/mm/aaaa)	Porto	Stato	UN/LOCODE (ove disponibile)	Impianto portuale	Livello di sicurezza
1							LS =
2							LS =
3							LS =
4							LS =
5							LS =
6							LS =
7							LS =
8							LS =
9							LS =
10							LS =

La nave ha adottato misure di sicurezza speciali o supplementari oltre a quelle previste dal piano di sicurezza (SSP) approvato?		SÌ	NO
In caso affermativo, indicare le misure di sicurezza speciali o supplementari adottate dalla nave.			
N. (come sopra)	Misure di sicurezza speciali o supplementari adottate dalla nave		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Elencare le attività da nave a nave, in ordine cronologico (iniziando dalla più recente), effettuate durante gli ultimi dieci scali presso gli impianti portuali sopra elencati. Allungare la tabella infra o continuare su un foglio separato se necessario – inserire il numero totale di attività da nave a nave:			

Le procedure di sicurezza specificate nel piano di sicurezza approvato sono state seguite durante ognuna delle attività da nave a nave summenzionate?					SÌ	NO	
In caso negativo, fornire i dettagli delle misure di sicurezza applicate in sostituzione nell'ultima colonna infra.							
N.	Data di arrivo (gg/mm/aaaa)	Data di partenza (gg/mm/aaaa)	Posizione o longitudine e latitudine	Attività da nave a nave	Misure di sicurezza applicate in sostituzione		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Descrizione generale del carico della nave							
La nave trasporta sostanze pericolose sotto forma di carico rientrante nelle classi 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 o 8 del codice IMDG?				SÌ	NO	In caso affermativo confermare acclusione del manifesto delle merci pericolose (o di un estratto pertinente)	
Confermare acclusione di una copia del ruolo dell'equipaggio della nave				SÌ	Confermare acclusione di una copia dell'elenco dei passeggeri della nave		SÌ

Altre informazioni connesse alla sicurezza			
Vi sono altri aspetti attinenti alla sicurezza da comunicare?	SÌ	Indicare i particolari:	NO
Agente della nave al porto di arrivo			
Nome:	Estremi di contatto (numero di telefono):		
Identificazione della persona che fornisce le informazioni			
Titolo o posizione (cancellare le voci inutili): Comandante/ufficiale addetto alla sicurezza della nave (SSO)/ufficiale addetto alla sicurezza della compagnia (CSO)/agente della nave (cfr. sopra)	Nome:	Firma:	
Data/ora/luogo di stesura della relazione			
